

TAR Veneto - Sentenza 21/04/2004 n. 1145
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

La giurisprudenza consente che determinate attività, di natura non solo istruttoria, preparatoria, vincolata, ecc., ma anche valutativa di elementi di fatto e di diritto, possano essere svolte da un membro della commissione, a condizione che il lavoro di questi sia sottoposto, poi, alla valutazione dell'intera commissione.